

# **COMUNE DI TACENO**

PROVINCIA DI LECCO

R.P. n.

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 5 del Registro delle deliberazioni

**OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI". DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2015.**

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **SEDICI** del mese di **APRILE** alle ore **18,30** nella Sede comunale; previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione

Risultano:

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	<b>FONDRA MARISA</b>	<b>X</b>	
<b>2</b>	<b>DENTI FRANCESCA</b>	<b>X</b>	
<b>3</b>	<b>DENTI PIERCARLO</b>	<b>X</b>	
<b>4</b>	<b>MUTTONI GIMMI</b>		<b>X</b>
<b>5</b>	<b>POMI ALESSANDRO</b>	<b>X</b>	
<b>6</b>	<b>POMI ROSANNA</b>	<b>X</b>	
<b>7</b>	<b>MUTTONI GUIDO</b>	<b>X</b>	
<b>8</b>	<b>VITALI ALBERTO</b>	<b>X</b>	
<b>9</b>	<b>GALBUSERA VALTER</b>	<b>X</b>	
<b>10</b>	<b>GILARDONI ELISA</b>	<b>X</b>	
<b>11</b>	<b>CIRESA ROBERTO</b>		<b>X</b>
	<b>Totale presenti n.</b>	<b>9</b>	
	<b>Totale assenti n.</b>		<b>2</b>

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Avv. Maria Letizia Careri;

Assume la presidenza il Sindaco, Sig.ra Marisa Fondra che constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

# **COMUNE DI TACENO**

PROVINCIA DI LECCO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C .C.	N° 5	DEL 16/04/2015
Oggetto: parere ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 Vista l'allegata proposta di deliberazione ad		
<b>OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI". DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2015.</b>		

**Esperita** l'istruttoria di competenza;

## **S I E S P R I M E**

**Parere favorevole** in ordine alla **regolarità tecnico contabile**

Taceno, 07.04.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO  
FINANZIARIO  
F.to Marisa Fondra

# **COMUNE DI TACENO**

PROVINCIA DI LECCO

## **OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI". DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2015.**

*Il Sindaco illustra l'argomento posto al quinto punto dell'ordine del giorno, ricordando che la Tasi, Tributo sui servizi indivisibili, è stata introdotta lo scorso anno. Si tratta di un'imposta il cui gettito è finalizzato ad assicurare la copertura finanziaria, anche non integrale, dei costi sostenuti dall'Ente per la gestione di alcuni servizi pubblici erogati indistintamente nei confronti della collettività locale, quali manutenzione strade e rimozione neve, verde pubblico e tutela dell'ambiente, illuminazione pubblica etc.*

*Anche quest'anno si è deciso, almeno per il momento, di confermare le aliquote deliberate la scorsa annualità, ossia di mantenere l'aliquota del 2,00 per mille sui fabbricati adibiti ad abitazione principale (con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9) e sulle pertinenze degli stessi e di esentare da tassazione, con aliquota della zero per mille, tutti gli altri immobili.*

*Si ritiene trattarsi di una decisione di equità fiscale, in quanto il tributo in questione viene applicato su immobili esenti da tassazione Imu e non viene a gravare ulteriormente, sotto il profilo del carico impositivo, sugli altri immobili già tassati. L'applicazione del regime fiscale rappresentato, si prevede, determinerà la produzione di un gettito stimato pari ad euro 29.500,00.*

*Terminata l'esposizione, nessuno interviene.*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale istituisce, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, l'Imposta unica comunale (I.U.C.), la quale si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della predetta Legge di Stabilità:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per

# **COMUNE DI TACENO**

*PROVINCIA DI LECCO*

l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC", parte seconda Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI, approvato in data 29 luglio 2014 con propria deliberazione n. 25, ed in particolare:

- l'art. 7 che rimette alla competenza del consiglio comunale la determinazione delle aliquote della Tasi, anche in misura differenziata in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, e la definizione di eventuali detrazioni, riduzioni ed esenzioni;
- l'art. 3 che rimette alla competenza del consiglio comunale l'individuazione dei servizi indivisibili comunali e la quantificazione dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- l'art. 13 che, nel richiamare l'art. 9 del Regolamento IUC, indica l'importo minimo dei versamenti in euro 5,00;
- l'art. 8 che non prevede l'introduzione di detrazioni salvo diversa deliberazione consiliare.

Dato atto che anche per il corrente anno l'Amministrazione non dispone delle entrate per gettito Imu sull'abitazione principale e che quindi occorre acquisire altrove risorse idonee a consentire il mantenimento degli equilibri di bilancio ed a garantire l'erogazione dei servizi alla cittadinanza.

Considerato che le abitazioni principali, ad eccezione di residuali categorie catastali, non sono soggette ad imposizione Imu e che invece gli altri immobili ed aree continuano ad essere assoggettate a detto prelievo fiscale.

# **COMUNE DI TACENO**

PROVINCIA DI LECCO

Ritenuto, quindi, anche per l'annualità 2015, al fine di evitare di sottoporre i contribuenti ad un eccessivo aggravio impositivo, applicare la Tasi esclusivamente sui fabbricati adibiti ad abitazione principale, (con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9) ed alle pertinenze degli stessi presenti nel territorio comunale, fissando l'aliquota nella misura del 2,00 per mille e di fissare nello 0,00% l'aliquota del tributo per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili, riservandosi di modificare nei termini di legge il predetto regime impositivo, qualora ciò fosse reso necessario da esigenze di salvaguardia di equilibri di bilancio.

Ritenuto di non introdurre detrazioni, riduzioni ed esenzioni ad eccezione di quelle previste nel Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della TASI.

Dato atto che l'applicazione dell'aliquota come sopra stabilita, comporta un gettito stimato, per l'anno 2015, di Euro 29.500,00.

Evidenziato che l'entità della predetta aliquota è stata fissata nel rispetto del vincolo imposto dal comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D. L. n. 16/2014, in quanto la somma delle due aliquote Tasi ed Imu per ciascuna tipologia di immobile non supera i limiti ivi previsti.

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art.193, comma 3, del D.lgs. n.267/2000 che consente all'Ente di modificare aliquote e tariffe dei tributi di propria competenza entro il 31 luglio dell'esercizio finanziario, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n.301 del 30 dicembre 2014, il quale decreta "*il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2015*".

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2014, pubblicato sulla G.U. n.67 del 21 marzo 2015, il quale decreta "*il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015*".

Visto l'art.42 del D.Lgs. n.267/2000.

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, anche in qualità di Responsabile IUC.

Acquisito, infine, il parere reso, ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b, n.7, del D,Lgs. n.267/2000, dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria.

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto

## **DELIBERA**

1. Di fissare, per l'annualità 2015, l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) sui fabbricati adibiti ad abitazione principale (con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9) ed alle pertinenze degli stessi ubicati nel territorio comunale in misura pari a **2.00 per mille**.

# COMUNE DI TACENO

PROVINCIA DI LECCO

2. Di fissare, per l'annualità 2015, l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) su tutti gli altri fabbricati diversi da quelli indicati al punto 1) ed aree edificabili ubicati nel territorio comunale in misura pari a **0.00 per mille**.
3. Di non stabilire per l'anno 2015 alcuna ulteriore riduzione, esenzione o detrazione TASI, rispetto a quelle previste dal Regolamento, approvato con propria deliberazione n. 25 del 29.07.2014.
4. Di riservarsi di modificare il regime impositivo del tributo mediante propria deliberazione da approvarsi e pubblicarsi sul sito MEF entro i termini fissati dalle norme statali.
5. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, quali servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, **come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :**

<i>Manutenzione strade e rimozione neve</i>	€ 14.712,83
<i>Verde pubblico e gestione dell'ambiente</i>	€ 6.075,00
<i>Illuminazione pubblica</i>	€ 31.000,00
<i>Polizia locale</i>	€ 1.300,00
<i>Turismo</i>	€ 5.700,00
<b><i>Totale</i></b>	<b>€ 58.787,83</b>

6. Di dare atto che le aliquote deliberate decorrono dal 1 gennaio 2015.
7. Di incaricare Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e dall'art. 1 comma 688 undicesimo periodo della Legge n. 147/2013.

Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, con separata ed apposita votazione, nell'ottica di una tempestiva adozione della deliberazione di approvazione consiliare del bilancio di previsione 2015, di cui la presente deliberazione costituisce presupposto.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto,

## DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Allegati:

- Parere regolarità tecnica;
- Parere regolarità contabile;
- Parere Organo di Revisione Economico-Finanziaria.